

Civile Sent. Sez. 1 Num. 8394 Anno 2016

Presidente: NAPPI ANIELLO

Relatore: BERNABAI RENATO

Data pubblicazione: 27/04/2016

SENTENZA

sul ricorso 5996-2012 proposto da:

TADDEI DAVIDE (c.f. TDDVD68R14G753M), elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso l'avvocato ARTURO ANTONUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO VASSALLE, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

2016

contro

289

BANCA CR FIRENZE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO TONIOLO 6, presso l'avvocato UMBERTO



MORERA, che la rappresenta e difende, giusta procura
a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1299/2011 della CORTE
D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 29/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/02/2016 dal Consigliere Dott. RENATO
BERNABAI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato ANTONUCCI ARTURO
che si riporta;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato MORERA
UMBERTO che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 10 giugno 2005, il sig. Davide Taddei conveniva dinanzi al tribunale di Mantova la Cassa di Risparmio di Mirandola s.p.a., incorporata in un secondo momento dalla Banca C.R. Firenze, per ottenere la dichiarazione di nullità o, in subordine, l'annullamento o la risoluzione dell'ordine di acquisto di obbligazione di Buenos Aires 2004, da lui impartito il 15 febbraio 2001, su suggerimento di funzionari bancari. Deduceva la mancanza di una sottoscrizione da parte della banca ed allegava altresì la violazione di obblighi preliminari di accertamento della sua propensione al rischio, l'omissione di una informazione adeguata sull'alea di investimento ed infine il conflitto di interessi da parte della banca.

Con sentenza 13 giugno 2007 il Tribunale di Mantova, ritenuta la violazione degli obblighi informativi e la sussistenza del conflitto di interessi, dichiarava risolto il contratto per inadempimento della Banca con condanna al rimborso della somma di euro 15.519, 74.

In accoglimento dell'impugnazione della banca, la Corte d'appello di Brescia, con sentenza 29 novembre 2011, rigettava la domanda del Taddei, che condannava alla rifusione di metà delle spese di giudizio, con compensazione della residua funzione.

In accoglimento del primo motivo di appello, la Corte territoriale riteneva che, sebbene vi fosse una parziale violazione degli obblighi informativi da parte della banca, tale violazione non si riteneva di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto, in quanto non incidente sull'adeguatezza dell'operazione effettuata in relazione alla tipologia dell'investitore e alla composizione del suo



portafoglio, composto dal 60% di azioni. La Corte territoriale sottolineava che al momento dell'investimento (febbraio 2001) non vi erano particolari preoccupazioni sulle condizioni economiche dello stato argentino e che neppure si poteva formulare un giudizio di adeguatezza o inadeguatezza dell'investimento, dato che il Taddei aveva rifiutato di rispondere sulle proprie competenze e conoscenze in materia finanziaria.

Accogliendo il secondo motivo, la Corte escludeva il preteso conflitto di interessi fatto valere dal Taddei, in quanto non vi era la prova che l'intermediario avesse perseguito interessi propri o di terzi incompatibili con quelli dell'investitore.

Inoltre, riteneva infondata l'eccezione di nullità del contratto per mancata sottoscrizione da parte della banca, in presenza di una firma di un funzionario apposto a lato di quella del cliente, in calce al contratto, idonea a manifestarne la volontà negoziale.

Avverso la sentenza di secondo grado, il Sig. Taddei proponeva ricorso, notificato l'1 marzo 2012 ed articolato in nove motivi, contro Banca C.R. Firenze s.p.a., deducendo:

- 1) la violazione degli articoli 1362 e 1325 n.4 c.c., nonché dell'art. 18 d. lgs. 415/96 (*Decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 - Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi*), in relazione alla nullità dell'investimento per inosservanza dell'obbligo di forma nella stipulazione del contratto-quadro, sottoscritto dal solo cliente, senza l'accettazione contestuale della banca;

- 2) la violazione dell'art. 5, primo comma, lettera a) del regolamento Consob n. 10943/97 e dell'art. 28 comma uno, lettera a) del regolamento Consob n. 11522/98;
- 3) il vizio di motivazione in ordine alla rischiosità dell'investimento e all'inadeguatezza dell'operazione;
- 4) la violazione dell'art. 21, primo comma, lettera a) e b) del d. lgs. 58/1998 e degli articoli 28, secondo comma e 29 del regolamento Consob 11522/98;
- 5) la violazione dell'art. 21, primo comma, lettera c) del d. lgs. 58/1998, nonché falsa applicazione dell'art. 1394 c.c. in ordine al conflitto di interessi della banca;
- 6) la falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. e l'omessa pronuncia in ordine alla contestata sollecitazione all'investimento ed alla violazione dell'obbligo di prospetto;
- 7) la falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. e l'omessa pronuncia in relazione al contestato inadempimento, da parte della banca, del dovere di informare il cliente del declassamento dei titoli, preannunziante l'imminente insolvenza dell'emittente;
- 8) la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno;
- 9) la falsa applicazione degli articoli 1453, 1455 e 1458 c.c. in relazione alla domanda di risoluzione del contratto.

Resisteva con controricorso la Banca C.R. Firenze s.p.a. Entrambe le parti depositavano memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. All'udienza del 9 febbraio 2016 il Procuratore Generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale in epigrafe riportato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo è infondato.

La Corte d'appello di Brescia ha accertato con motivazione immune da vizi logici - che non può essere sottoposta a riesame nel merito, in questa sede, tanto meno con esame diretto dei documenti prodotti nei gradi pregressi - l'accertamento che il contratto-quadro del 23 gennaio 1998 reca la sottoscrizione di un funzionario, idonea a manifestare la volontà della banca.

Anche il secondo motivo è infondato.

La Corte territoriale ha valorizzato il rifiuto, espresso per iscritto, di fornire le informazioni richieste sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento. Trattandosi di una manifestazione di volontà dell'investitore, non si può imputare alla banca di aver omesso di ricevere tali notizie; né vi è motivo di ritenere che la formulazione riportata limitasse l'ambito dell'informativa richiesta - con esclusione, quindi, dei dati sull'esperienza in materia di investimenti finanziari e di propensione al rischio - inducendo in errore il cliente sulla portata del suo rifiuto. 

La Corte ritiene di dover procedere ad una trattazione unitaria del terzo e del quarto motivo di ricorso. La valutazione, infatti, di adeguatezza, o no, dell'operazione da parte della Banca risulta essere strettamente connessa all'espletamento degli obblighi informativi nei confronti del cliente.

Entrambi i motivi meritano accoglimento.

Nell'iter argomentativo della motivazione si rileva una contraddizione: da un lato, si sostiene, infatti, che la rischiosità dei titoli sarebbe emersa nella seconda metà del 2001, e quindi, in un



momento successivo alla conclusione dell' investimento, avvenuta nel febbraio del 2001; dall'altro, si afferma che i titoli erano di natura speculativa e che la specifica rischiosità del titolo, parzialmente desumibile dal tasso di interesse superiore a quello usuale, era palese all'investitore e non incompatibile con il suo profilo personale. Per contro, la corte territoriale ritiene che non si potesse formulare un giudizio di inadeguatezza dell'investimento, né in termini oggettivi, né soggettivi.

Da un punto di vista oggettivo, perché i titoli erano ancora in fase di collocamento e privi di *rating*.

Sotto il profilo soggettivo, perché il Taddei aveva rifiutato di rispondere ai quesiti postigli sulla sua propensione al rischio e sulle sue conoscenze in materia finanziaria. La Corte d'appello di Brescia, cioè, sebbene riconosca che l'intermediario ha l'obbligo di fornire all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione (la cui conoscenza risulta essere necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento), finisce col sottovalutare la portata della relativa inadempienza, che investe alla radice il sinallagma in un suo elemento essenziale: inadempienza, che non può ritenersi priva di rilevanza causale sull'evento dannoso, in virtù solo di comportamenti pregressi dello stesso Taddei, sintomatici – a dire della banca – di una sua propensione al rischio.

La valutazione della Corte d'Appello contrasta, in ultima analisi, con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'intermediario non è esonerato dall'obbligo di apprezzare, nella fase esecutiva del rapporto, l'adeguatezza dell'operazione anche nel caso in cui l'investitore, nel contratto-quadro, si sia rifiutato di fornire le



informazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio (Cass. SS. UU. 26724/2007; Cass. 18039/2012). Ipotesi, in cui la valutazione va condotta, in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui l'intermediario sia in possesso. L'obbligo dell'intermediario di assumere informazioni è, infatti, strumentale all'esigenza di fornire allo stesso investitore, prima di effettuare qualunque operazione, un'informazione adeguata in concreto alla singola operazione: tanto più, che ad un'operazione non adeguata può darsi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dal risparmiatore in cui si faccia esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

All'operatività di questa regola non è di ostacolo il fatto che il cliente abitualmente investa in titoli finanziari o abbia acquistato, in precedenza, altri titoli a rischio perché ciò non basta a renderlo operatore qualificato, ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob.

A tal proposito, la Corte territoriale erra nel ritenere che l'inadeguatezza dell'operazione potesse essere valutata dallo stesso investitore, ove si fosse opportunamente informato.

Nella prestazione del servizio di negoziazione, infatti, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi ed il cliente non rientri in alcuna delle categorie d'investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile un suo concorso di colpa nella produzione del danno per non essersi, egli stesso, informato *aliunde* della rischiosità dell'acquisto. Lo speciale rapporto di intermediazione implica necessariamente un grado di affidamento nella professionalità



dell'intermediario, che sarebbe contraddittorio bilanciare con l'onere dello stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte.

In conclusione, l'adeguatezza dell'informazione risulta il presupposto indefettibile della legittimità dell'esecuzione dell'ordine da parte dell'intermediario, perché solo a fronte di un'adeguata informazione può ritenersi che il cliente abbia consapevolmente individuato, in relazione alle proprie esigenze, lo strumento nel quale investire, assumendosene l'alea.

La presunta esperienza e i precedenti investimenti non potevano esonerare, dunque, la banca dall'obbligo informativo specifico, né potevano rendere adeguata un'operazione su titolo speculativi, *"ancora in fase di collocamento e privi di rating, non negoziati sui mercati regolamentati e pertanto poco liquidi"*.

Il giudice di merito, per assolvere l'intermediario dalla responsabilità addebitatagli, non può, quindi, limitarsi, come invece ha fatto la Corte di Brescia, ad affermare la sussistenza di una parziale violazione di obblighi informativi, tale da non giustificare la risoluzione del contratto, ma deve accertare che sussista effettivamente la prova positiva della diligenza della banca e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico.

Il quinto motivo è infondato.

La Corte territoriale, nel decidere, si è ricollegata all'art. 21 d.lgs. 58/1998 e ha escluso in concreto ogni profilo di conflitto di interessi, richiamandosi a quanto accertato dalla Consulenza Tecnica di Ufficio. Ha affermato che la mera circostanza che una negoziazione sia avvenuta in *"contropartita diretta"* non è prova o sintomo di conflitto di interessi. La Banca aveva acquistato, infatti,



sul mercato una sostanziosa quantità di obbligazioni *Buenos Aires*, rivendendone al Taddei solo una piccola parte.

Perché ricorra un conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, suscettibile di invalidare il contratto concluso dal primo ex art. 1394 cod. civile, è necessario che il rappresentante persegua interessi propri, o di terzi, incompatibili con quello del rappresentato: di talché, all'utilità conseguita o conseguibile dal rappresentante, segua o possa seguire il danno del rappresentato. Non integra, per contro, un conflitto di interessi, quale causa di annullabilità del contratto, la mera convergenza di interessi, in punto di fatto, tra rappresentante e rappresentato.

Il sesto motivo merita trattazione congiunta con il settimo, per affinità di contenuto.

Entrambi sono inammissibili.

La Corte d'Appello ha dichiarato l'inammissibilità del quarto motivo di appello incidentale - corrispondente alla censura qui in esame - qualificandolo pedissequamente ripetitivo delle ragioni già esposte e disattese nel giudizio di primo grado: senza alcun corredo argomentativo critico avverso le statuizioni del tribunale (art. 342 c.p.c.). In questa sede, il ricorrente assume di non avere avuto alcun obbligo di censurare, in particolare, il richiamo del primo giudice al bollettino della Banca d'Italia: in tal modo, confermando la mancanza di una specifica censura al riguardo, sia pure sotto il profilo della carenza di valore normativo del documento richiamato.

In sostanza, l'appellante incidentale si limitava a censurare l'elusione delle norme in materia di sollecitazione all'investimento, senza spiegare in cosa difettesse o errasse la sentenza di primo grado.



Con l'ottavo motivo, il ricorrente censura la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia in relazione alla domanda di danno conseguente all'inadempimento dell'obbligo informativo specifico.

La censura è assorbita dall'accoglimento dei motivi terzo e quarto relativi all'inadempimento degli obblighi informativi.

Infine, anche il nono motivo è infondato.

Con esso il ricorrente contesta la falsa applicazione di alcune disposizioni del codice civile relative alla risoluzione del contratto, facendo riferimento ad una possibile risoluzione parziale del contratto-quadro, quale contratto di durata, all'interno del quale venivano ad inserirsi, quali atti esecutivi, gli specifici investimenti da lui effettuati.

Le operazioni di investimento sono atti di natura negoziale autonomi rispetto al contratto-quadro, a cui danno attuazione. Tali atti esecutivi possono, in quanto contratti, essere oggetto di risoluzione, laddove ne ricorrano i presupposti, indipendentemente dalla risoluzione del contratto quadro, con conseguente diritto alla restituzione dell'importo pagato ed eventuale risarcimento dei danni subiti. E' da escludersi, infatti, che la risoluzione del singolo contratto di esecuzione sia una risoluzione parziale del contratto-quadro.

La sentenza deve essere cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia in diversa composizione, che rivaluterà il materiale istruttorio e giungerà a una nuova decisione, tenendo conto delle ragioni che hanno condotto alla cassazione della sentenza impugnata, in accoglimento del terzo e

SH



- del quarto motivo. Al giudice di rinvio spetta, altresì, la liquidazione
- : delle spese del giudizio di legittimità.
- ,

P.Q.M

La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo, dichiara assorbito l'ottavo, e respinge i restanti.

Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.

Roma, 9 febbraio 2016.